

Art. 13 – Cause di Inconferibilità e Incompatibilità

1. È incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il medico che:

- si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro;
- svolga attività di CTU o CTP o consulenze medico-legali, per conto e nell'interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l'INPS;
- abbia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- sia, nell'ambito di svolgimento di attività sanitaria, proprietario, socio o azionista di maggioranza, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture, aziende, qualora incompatibili con i commi precedenti;
- sia titolare o abbia partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l'INPS;
- sia stato destinatario di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati per i quali è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
- fruisca del trattamento per inabilità assoluta e permanente;
- fruisca del trattamento ordinario da parte della gestione previdenziale a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale;
- fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente;
- sia pensionato dai ruoli medico legali dell'Inps, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile ENPAM.

2. L'incarico è inconferibile al medico che presti la propria attività in INPS in qualità di medico convenzionato.

3. Il medico fiscale, impegnato ad effettuare consulenze tecniche di parte, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS, ovvero consulenze tecniche d'ufficio, nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo, è tenuto a rimuovere la causa di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

4. L'incarico di medico fiscale INPS è incompatibile con l'incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione, ai sensi degli ACN della specialistica ambulatoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. L'incompatibilità non sussiste qualora le due attività in questione siano svolte in province diverse e il medico fiscale operi su singola fascia.

5. In caso di mancata presentazione annuale delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, la Struttura territoriale Inps competente invia un sollecito scritto al medico inadempiente. In caso di protratta inadempienza, anche dopo invito formale, l'incarico viene sospeso per tutta la durata del mancato adempimento, con provvedimento del Direttore provinciale territorialmente competente, ovvero di Filiale metropolitana cui fa riferimento l'Ufficio medico legale presso cui opera il medico fiscale, da sottoporre urgentemente all'attenzione della Commissione Mista Provinciale territorialmente competente.

6. I medici fiscali incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa determinare situazioni di incompatibilità.

7. In caso di omissione di comunicazione di variazioni di attività professionale che determinino incompatibilità, l'Istituto, avutane notizia, assegna al medico un termine di 30 giorni per far cessare l'incompatibilità. In mancanza di cessazione dell'incompatibilità, il Direttore provinciale territorialmente competente ovvero di Filiale metropolitana cui fa riferimento l'Ufficio medico legale presso cui opera il medico fiscale può sospendere il medico con provvedimento d'urgenza e, successivamente, previo parere della Commissione Mista Provinciale, dichiarare d'ufficio la decadenza dall'incarico del medico, con suo provvedimento.

8. L'eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico fiscale deve essere risolta all'atto di assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.

9. Le incompatibilità dall'incarico si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

10. Il regime delle incompatibilità si applica anche ai medici delle liste ad esaurimento di cui all' art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. In sede di prima attuazione del presente ACN, i medici delle liste ad esaurimento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale di non inconfiribilità e non incompatibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

11. Nei casi in cui una causa di incompatibilità insorga dopo il conferimento e durante l'espletamento dell'incarico di medico fiscale, l'INPS assegna al medico interessato il termine di 30 giorni per far cessare la situazione di incompatibilità, decorso il quale il Direttore provinciale competente ovvero di Filiale metropolitana cui fa riferimento l'Ufficio medico legale presso cui opera il medico fiscale dispone

la sospensione immediata dall'incarico, convocando d'urgenza la Commissione Mista Provinciale per il prescritto parere sulla sospensione e la decadenza dall'incarico.

12. Nei casi in cui le regole sulle incompatibilità dovessero insorgere, con la sottoscrizione del presente ACN, in capo a medici delle liste ad esaurimento di cui all' art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, i medici stessi hanno l'onere di far cessare l'incompatibilità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente ACN e presentare nel medesimo termine le prescritte dichiarazioni di non incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico. Nelle more, i medici sono da considerarsi sospesi.